CAMERA DEI DEPUTATI N. 951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARENGO

Abolizione delle ritenute sulle vincite del gioco del lotto

Presentata il 16 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto sulle vincite del gioco del lotto vengono effettuate delle ritenute, rispettivamente dell'ordine dell'1 per cento a favore del Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del disciolto ruolo del lotto, ai sensi dell'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni (ruolo poi soppresso dall'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528); e del 2 per cento (oltre ai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi) a favore di un istituendo fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. Gli importi derivanti dalle trattenute su richiamate vengono devoluti al personale delle due amministrazioni innanzi citate in aggiunta della ordinaria indennità di quiescenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Si deve tenere presente che il gettito annuale del gioco del lotto, attualmente, si aggira sui 5.000 miliardi di lire, ma è destinato a crescere notevolmente con l'attuazione del sistema automatizzato della raccolta delle scommesse avviato solo in parte del territorio nazionale da poco tempo.

Le vincite, sulle quali viene effettuato il prelievo complessivo del 3 per cento si aggirano mediamente intorno al 50 per cento del gettito lordo delle scommesse, vale a dire intorno ai 2.500 miliardi all'anno; conseguentemente le ritenute che si propone di abolire versano 25 miliardi all'anno al fondo di quiescenza del personale del disciolto ruolo del lotto, e 50 miliardi all'anno (oltre l'intero gettito dei proventi sugli involucri dei fiammiferi) al fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

È veramente scandaloso, in un momento di delicate difficoltà economiche per l'intero Paese, mantenere un così ingiustificato privilegio a limitate categorie di pubblici dipendenti, privilegio che, peraltro, mortifica e discrimina tutto il rimanente personale del pubblico impiego.

L'effetto più deleterio, che finisce per penalizzare ulteriormente le entrate dell'erario, è dato dalla riduzione delle vincite del lotto di Stato, che ovviamente incentiva il ricorso al lotto clandestino, ove le vincite non vengono decurtate.

Per questi motivi si chiede la rapida approvazione della presente proposta di legge, tenendo altresì presente che l'1 per cento già devoluto a favore del personale del disciolto ruolo del lotto, sarà versato direttamente al Ministero del tesoro, mentre l'abolizione della ritenuta rimanente del 2 per cento, già devoluta a favore del fondo di previdenza del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, rappresenta un efficace mezzo di lotta contro il gioco clandestino, in quanto riduce il « prelievo » sulle vincite del lotto di Stato.

Da notare, infine, che l'1 per cento viene sottratto ad un fondo di un personale il cui ruolo è stato definitivamente soppresso ed è destinato ad un fine altamente umanitario come la ricerca contro l'AIDS e contro il cancro; il rimanente 2 per cento non è stato mai erogato agli interessati, in quanto dovrebbe decorrere dall'attuazione sull'intero territorio nazionale del sistema automatizzato della raccolta delle scommesse del lotto di Stato, che, come è noto, è appena iniziata solo in alcune regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La ritenuta dell'1 per cento sulle vincite del gioco del lotto di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, devoluta, ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è versata all'erario e destinata alla ricerca contro l'AIDS e contro il cancro.

2. Il quarto e quinto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono abrogati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-951
Lire 500